



LINEE GUIDA IN MATERIA DI LIQUIDAZIONE DI EQUA INDENNITA' in favore di AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO/TUTORI

PREMESSA

L'art. 410, primo comma, c.c. in materia di amministrazione di sostegno contiene l'espresso richiamo all'art. 379 c.c. rubricato "Gratuità della Tutela", prevedendo di norma la gratuità dell'incarico con possibilità di riconoscere al tutore e all'amministratore di sostegno un'equaindennità "considerando l'entità del patrimonio e la difficoltà dell'amministrazione" e dunque l'impegno profuso in beneficio del tutelato/amministrato.

La Corte Costituzionale ha chiarito che l'equa indennità ex art. 379 e.e. "non ha natura retributiva, ma serve a compensare gli oneri e le spese, non facilmente documentabili, da cui il tutore è gravato a cagione dell'attività di amministrazione del patrimonio del pupillo, cui l'ufficio tutelare lo obbliga personalmente senza possibilità di nominare sostituti" precisando inoltre che "L'obbligo di cura e di assistenza della persona invece non comporta oneri e spese quantificabili, sia pure forfettariamente in denaro e d'altronde il contenuto di tale obbligo non implica la prestazione personale di servizi, ben potendo il tutore farsi autorizzare dal giudice ad assumere persone di servizio o a collocare l'incapace in un istituto o a chiedere il soccorso delle istituzioni pubbliche" (cfr. Ordinanza Corte Costituzionale 1073/'88).

Conseguentemente il Giudice, nella sua valutazione discrezionale circa il quantum liquidabile a titolo di equa indennità, dovrà tener conto del valore del patrimonio del soggetto protetto e della complessità dell'attività svolta senza a tal fine considerare il fatto che il tutore/amministratore di sostegno si sia impegnato nella cura e assistenza del soggetto sottoposto a misura di protezione.

L'indennità, pertanto, non deve essere minima ma giusta, commisurata e proporzionata all'attività svolta dal tutore o dall'amministratore di sostegno.

Resta salva la facoltà di chiedere l'ausilio di collaboratori stipendiati ai sensi dell'art. 379, comma Il, e.e. (da ritenersi applicabile anche al curatore in regime di inabilitazione)

CRITERI DI LIQUIDAZIONE

1) La liquidazione avverrà tramite l'individuazione di scaglioni secondo la tabella in calce riportata.

Permane in ogni caso la discrezionalità del Giudice nel valutare l'equa indennità, caso per caso, secondo i criteri di seguito elencati.

- 2) Si terrà altresì conto:
 - a. della capienza del patrimonio liquido del beneficiario (compresi investimenti in titoli e polizze) esistente alla data finale del periodo annuale di rendicontazione -coerentemente in caso di indisponibilità economica non sarà possibile liquidare alcuna indennità posto che questa non deve gravare sulle risorse del beneficiario.

Nell'individuazione del range previsto per ciascuno scaglione, il Giudice dovrà valutare il flusso delle entrate annue in rapporto a quello delle uscite e, quindi, se trattasi di patrimonio statico o dinamico (in aumento o in diminuzione).

Il calcolo elaborato sul patrimonio liquido costituisce la somma base per la liquidazione dell'indennità.

b. della difficoltà di gestione del patrimonio in termini di impegno profuso per la sua conservazione, di tempo impiegato e di costi sostenuti. Il G.T., nell'ambito dello scaglione di riferimento, dovrà valutare il flusso delle entrate annuo in rapporto al flusso delle uscite valorizzando l'apporto positivo che l'attività dell'amministratore di sostegno/tutore ha avuto sulla conservazione, o meglio, sull'incremento del patrimonio nonostante i costi dell'amministrazione. L'amministratore di sostegno dovrà specificare nella richiesta d'indennità se il patrimonio del suo beneficiario è incrementabile o meno, spiegandone le motivazioni.

3) La complessità dell'attività, determinata la somma base, questa potrà essere aumentata sino alla metà in considerazione dell'esistenza del patrimonio immobiliare (che determina il maggiore impegno per l'amministratore di sostegno il quale si trova aggravato della relativa gestione con conseguente maggiore impiego di tempo), dell'entità dell'attività di straordinaria amministrazione espletate (esempio vendita e/o acquisto di immobili,

scioglimento di comunione, transazioni, attività giudiziaria, altri atti di straordinaria amministrazione di cui agli artt. 374 c.c.) e della gestione con elevata conflittualità familiare.

La somma base può essere aumentata anche laddove sussistano particolari difficoltà inerenti alla cura della persona (es. particolari terapie sanitarie, ricoveri ospedalieri, risistemazione e acquisto di immobile, ricostruzione del tessuto familiare in caso di emarginazione, ecc...), ovvero quando l'apporto di amministratore di sostegno ha determinato un incremento del patrimonio del beneficiario.

- 4) La liquidazione dell'indennità non dovrà mai pregiudicare il beneficiario, pertanto nello scaglione fino ad€ 6.000,00 non si farà luogo di massima ad alcuna liquidazione, fermo il rimborso delle spese vive documentate.
- 5) Le tabelle di calcolo riguardano un anno di gestione dell'amministrazione di sostegno (salva diversa disposizione del G.T.), oppure un periodo di tempo inferiore, qualora l'amministrazione di sostegno sia stata prevista per un arco temporale determinato ed inferiore ad un anno e non venga rinnovata alla scadenza.
- 6) La nozione di patrimonio, o meglio di valore del patrimonio sul quale effettuare la liquidazione dell'indennità all'ADS (col filtro dell'attività espletata) è dato dalla somma della liquidità, del valore degli investimenti (es. titoli, azioni, ecc.) e delle proprietà mobiliari alla data del rendiconto, decurtate dalle passività a tale data. Precisamente la base di calcolo è costituita dal patrimonio immediatamente disponibile (o disponibile in tempi relativamente brevi) potendo i beni immobili costituire solo un indice per l'incremento dell'indennità, postoche, nella gestione del soggetto vulnerabile, è essenziale che le liquidità non vengano maiesaurite, per far fronte alle urgenze.

- 7) Le spese documentate, in caso di richiesta, sono liquidate dal Giudice con apposita indicazione di modo che tali spese non vengano eventualmente sottoposte a tassazione.
- 8) Si esclude ogni riferimento, per il calcolo dell'indennità, a parametri mutuati dalle Tariffe Forensi degli Avvocati poiché la medesima non ha natura retributiva né di compenso professionale.

MODALITÀ di LIQUIDAZIONE

In ottemperanza al parametro normativo di riferimento (art. 380 e.e.) che prevede il conto della gestione annuale, la richiesta di indennità dovrà essere presentata con cadenza annuale contestualmente al rendiconto ed alla relazione.

In casi particolari, potrà essere autorizzata una richiesta relativa a periodi inferiori con conseguente riduzione proporzionale del valore previsto dal protocollo.

La mancata richiesta di indennità per un anno non dà diritto, per l'anno successivo, ad unarichiesta raddoppiata, posto che l'indennità non è un diritto soggettivo del tutore/amministratore.

L'istanza di richiesta di liquidazione dell'equa indennità dovrà essere presentata con istanza autonoma (ove possibile telematica) ed indicare:

- 1) il periodo di riferimento della gestione;
- 2) il saldo del conto/deposito alla data della richiesta;
- 3) il saldo titoli;
- 4) il saldo dell'anno precedente;
- 5) il saldo dell'anno del rendiconto;
- 6) le indennità già incamerate e il relativo ammontare.

TABELLA PER LA LIQUIDAZIONE DELL'EQUA INDENNITA'

Patrimonio liquido in euro	Liquidazione	Aumento in considerazione del patrimonio immobiliare e della complessità dell'attività
Fino a 6000,00	Solo rimborso spese documentate	Nessuno
6001,00-20.000,00	Fino al 2.000,00	Fino a +50%
20.001,00-50.000,00	Fino a 3.500,00	Fino a +50%
50.001,00-100.000,00	Fino a 6.000,00	Fino a +50%
100.001,00-300.00,00	Fino a 9.000,00	Fino a +50%
300.001,00-500.000,00	Fino a 12.500,00	Fino a +50%
500.001,00-750.000,00	Fino a 15.000,00	Fino a +50%
750.001,00-1.000.000,00	Fino a 18.000,00	Fino a +50%
Oltre 1.000.000,00	Fino al 20.000,00	Fino a +50%

Varese, data sottoscrizione digitale

Il Presidente dell'Ordine Avvocati

Il Presidente del Tribunale